

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 2 agosto 2019, n. 194
Presidio pubblico di riabilitazione "San Giovanni di Dio" sito in Adelfia (BA) alla via Grotta Papa Natale – C.da Fontana, gestito dal Consorzio Sanità & Servizi Integrati per azioni (CON.S.S.I.) Accredito istituzionale per l'erogazione di n. 9 moduli prestazioni domiciliari di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/78, ai sensi dell'art. 24, L.R. n. 9 del 2 maggio 2017 e dell'art. 9, Regolamento regionale n. 16 del 4/12/2010 e ss.mm.ii.

Il Dirigente della Sezione

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98.
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01.
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici.
- Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161.
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008.
- Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto "*Art. 18 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità*";
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione*";
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'offerta;
- Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
- Vista la nota del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta prot. 6392 del 20/05/2019 di conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa di tipo B "*Analisi normativa, gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche*".

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. "*Analisi normativa, gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche*" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

L'art. 3, comma 3, lettera c) della L. R. 02/05/2017 n. 9 e s.m.i. ha disposto che con determinazione, il dirigente della sezione regionale competente, rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.

L'art. 9, penultimo capoverso, del regolamento regionale n. 16 del 4/12/2010, modificato dal regolamento

regionale n. 20 del 04.08.2011, ha previsto che per le prestazioni domiciliari, le strutture di cui al primo capoverso del medesimo articolo, ossia *“i presidi ambulatoriali di recupero e rieducazione funzionale ed i presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, pubblici e privati, di cui al comma 1 lett. a) punto 1.2.1 dell’art. 5 della legge regionale n. 8/2004 e s.m.i., provvisoriamente e istituzionalmente accreditati per l’erogazione delle prestazioni riabilitative ex art. 26 legge n. 833/1978 [...]”* dovranno presentare istanza al Direttore Generale dell’ASL territorialmente competente autocertificando il possesso degli ulteriori requisiti organizzativi come previsto dallo standard minimo del Regolamento n. 16 sopra citato.

Lo stesso capoverso prevede che il Direttore Generale, *“prima dell’eventuale sottoscrizione dell’accordo contrattuale, provvederà all’accertamento di tali ulteriori requisiti organizzativi per il tramite del Dipartimento di Prevenzione, trasmettendo gli esiti della verifica al competente Servizio Accreditamento Programmazione Sanitaria dell’Assessorato alle Politiche della Salute per la ratifica dell’accreditamento delle attività di cui trattasi”*.

Tale standard minimo è stato fissato all’art. 9, dove si stabilisce che: *“Per n. 25 prestazioni riabilitative domiciliari giornaliere si richiede la presenza di:*

- *N. 1 Medico specialista in Medicina fisica e riabilitazione o Medico con specializzazione affine per 13 ore settimanali (Profilo professionale Aiuto Dirigente del Contratto Nazionale AIOP – ARIS);*
- *N. 7 Fisioterapisti per 36 ore settimanali o in alternativa un numero di fisioterapisti tale da assicurare un equivalente monte orario settimanale con un minimo di 12 ore ciascuno, assunti a tempo indeterminato (11) . Per ogni 3 moduli di prestazioni di riabilitazione domiciliare (n. 75 prestazioni) deve essere garantita la presenza di n. 1 Logopedista per 36 ore settimanali assunto a tempo indeterminato. Pertanto, per n. 75 prestazioni riabilitative domiciliari giornaliere si richiede la presenza di:*

- *Medico specialista in Medicina fisica e riabilitazione o Medico con specializzazione affine per 39 ore settimanali (Profilo professionale Aiuto Dirigente del Contratto Nazionale AIOP – ARIS);*
- *N. 20 Fisioterapisti per 36 ore settimanali assunti a tempo indeterminato;*
- *N. 1 Logopedista per 36 ore settimanali assunti a tempo indeterminato. Se presso ogni struttura ambulatoriale o residenziale sono previsti meno di tre moduli di riabilitazione domiciliare deve comunque essere garantita la presenza di un logopedista per ciascun modulo per non meno di 12 ore settimanali (12) .*

Il personale assunto per l’erogazione delle prestazioni riabilitative domiciliari, dipende funzionalmente dal Direttore Sanitario della struttura accreditata per tale attività.

Ogni prestazione domiciliare del Medico specialista in Medicina fisica e riabilitazione o del Medico con specializzazione affine deve durare non meno di 20 minuti.

Ogni prestazione riabilitativa domiciliare effettuata dal fisioterapista deve durare non meno di 45 minuti.

Il numero annuo massimo delle prestazioni riabilitative domiciliari per una struttura che eroga 25 prestazioni giornaliere è il seguente:

25 prestaz. giornaliere x 312 giorni lavorativi annui (escluse le domeniche) = 7.800 prestazioni di riabilitazione domiciliare all’anno.

Il Medico specialista in Medicina fisica e riabilitativa o del Medico con specializzazione affine deve garantire 13 accessi domiciliari a settimana per un numero massimo di 56 accessi mensili”.

Lo stesso capoverso prevede che il Direttore Generale *“prima dell’eventuale sottoscrizione dell’accordo contrattuale, provvederà all’accertamento di tali ulteriori requisiti organizzativi per il tramite del Dipartimento di Prevenzione, trasmettendo gli esiti della verifica al competente Servizio Accreditamento Programmazione Sanitaria dell’Assessorato alle Politiche della Salute per la ratifica dell’accreditamento delle attività di cui trattasi”*.

Con Determinazione Dirigenziale n. 183 del 25/07/2019 sono stati rilasciati alla Azienda Sanitaria Locale di Bari, nella persona del Direttore Generale, l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale con

prescrizione di un presidio residenziale con dotazione di n. 60 p.l. di riabilitazione intensiva per adulti e di uno ambulatoriale (Sezione B.02.01, R.R. n. 3/2005 e s.m.i.) per n. 35 prestazioni die, entrambi di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/1978, siti in Adelfia (BA) alla via Grotta Papa Natale – C.da Fontana, con unica denominazione “Presidio di riabilitazione San Giovanni di Dio”, la cui gestione è affidata a Consorzio Sanità & Servizi Integrati per azioni (CON.S.S.I.) con sede in Foggia via Di Juvara s.n.c..

Con nota prot. 117136/1 del 03/05/2019, trasmessa per conoscenza in pari data tramite pec a questa Sezione, il Direttore Generale dell'ASL BA ha conferito incarico al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA per la verifica dei requisiti organizzativi previsti dal sopra citato articolo 9, R.R. n. 20/11 per l'erogazione di prestazioni domiciliari riabilitative, relativamente a n. 9 moduli, ciascuno di n. 25 prestazioni die.

Con nota prot. 132596 UOR 09 Direz del 20/05/2019, trasmessa, per conoscenza, tramite pec in pari data, anche a questa Sezione, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA ha richiesto alla CONSSI l'elenco nominativo del personale.

Con nota prot. 190813 UOR 09 Direz del 18/07/2019, trasmessa in pari data, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ha comunicato a questa Sezione gli esiti della suddetta verifica esprimendo: *“parere favorevole per l'erogazione di prestazioni di assistenza riabilitativa domiciliare ex art. 26 L. n. 833/78 per n. 9 (nove) moduli da 25 (venticinque) prestazioni ciascuno, per la struttura denominata Presidio di Riabilitazione “San Giovanni di Dio sita in via Grotta di Papa Natale s.n. Adelfia (BA). Ente titolare è la ASL BA di cui il legale rappresentante il dott. Antonio Sanguedolce; Ente Gestore è il Consorzio Sanità e Servizi Integrati - CON.S.S.I. di cui il legale rappresentate è il Sig. Accarino Salvatore [...] Ci si riserva la verifica, all'atto dell'avvio dell'esercizio dell'attività, dei contratti, delle autocertificazioni attestanti i titoli professionali e la non incompatibilità allo svolgimento dell'esercizio professionale in organico”*. Alla medesima nota sono stati allegati: elenco del personale firmato dal legale rappresentate della CON.S.S.I. e una dichiarazione sostitutiva di *“certificazione”* di quest'ultimo con la quale si dichiara che *“tutto il personale tecnico (fisioterapisti e logopedisti) sarà assunto a tempo indeterminato come previsto dall'art. 9 del R.R. n. 20/2011 e che il Dott. Michele Venturo, destinerà all'attività di assistenza riabilitativa domiciliare 3h settimanali”*.

Osservato che:

- a) la sig. ra T. Roca, fisioterapista con impegno orario a 36 settimanali, risulta sia nell'elenco del personale per le prestazioni domiciliari prodotto dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA con la nota che precede, sia nell'elenco del personale adibito all'erogazione delle prestazioni riabilitative residenziali trasmesso con nota del Direttore Generale prot. 191004/1 del 18/07/2019 in occasione dell'autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei presidi residenziale ed ambulatoriale;
- b) il dott. Michele Venturo, già responsabile sanitario dei suddetti presidi residenziale ed ambulatoriale, risulta svolgere - anche - la funzione di medico per l'erogazione delle prestazioni domiciliari con un impegno orario pieno di h 38, situazione che - al di là delle considerazioni in ordine alla compatibilità funzionale tra responsabile sanitario e medico addetto alla riabilitazione domiciliare - denota l'impossibilità materiale in termini di impegno orario che il dott. Michele Venturo possa adempiere adeguatamente al ruolo di responsabile sanitario ed al tempo stesso di medico della riabilitazione domiciliare;
- c) l'impegno orario dei tre medici previsti nell'elenco, ciascuno h 38 sett., non copre il debito orario previsto dal citato articolo 9, ossia h 39 sett. ogni tre moduli (h 13 per ciascun modulo);
- d) rispetto a tali evidenze appare incoerente o non chiara la dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante sopra testualmente riportata, che prevede un impegno orario del dott. Michele Venturo per le prestazioni domiciliari pari a sole tre ore settimanali.

Considerato che il fabbisogno di personale, secondo gli standard stabiliti all'articolo 9 citato per ciascun gruppo di tre moduli, è pari a n. 720 ore settimanali per le mansioni di fisioterapia, di n. 36 ore settimanali per le mansioni di Logopedista e di n. 39 ore settimanali per il Medico Specialista.

Preso atto della congruità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni di riabilitazione domiciliare, così come risultante dall'elenco allegato alla sopra citata nota dipartimentale prot. 190813 UOR 09 Direz del 18/07/2019, in ordine alla sussistenza delle figure professionali, consistenza numerica ed impegno orario settimanale richiesti, fatto salvo quanto sopra osservato.

Considerato l'obiettivo della riabilitazione domiciliare, che ai sensi dell'articolo 4 citato Regolamento n. 16/2010 e s.m.i. è quello: *“di permettere il completamento del programma riabilitativo ai pazienti che non possono accedere al trattamento ambulatoriale; di evitare i ricoveri e i trattamenti in regime residenziale e semiresidenziale inappropriati; di fare in modo che il paziente, soprattutto i soggetti fragili, possa rimanere nel proprio ambito familiare, usufruendo ugualmente dell'assistenza di cui ha bisogno”*.

Considerato altresì che, nel perseguimento di tale obiettivo, ai sensi dell'art. 5 del citato Regolamento n. 16/2010 e s.m.i., l'ASL competente definisce mediante accordo contrattuale il volume e le tipologie delle attività riabilitative domiciliari in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni regionali.

Per quanto suesposto, si propone:

- di conferire al Presidio pubblico di riabilitazione “San Giovanni di Dio”, facente capo alla ASL BA e gestito dal Consorzio Sanità & Servizi Integrati per azioni (CON.S.S.I.), sito in Adelfia (BA) alla via Grotta Papa Natale – C.da Fontana, ai sensi dell'art. 24, comma 3 L.R. n. 9 del 2 maggio 2017 e dell'art. 9, Regolamento regionale n. 16 del 4/12/2010, come modificato dal Regolamento regionale n. 20 del 04.08.2011, l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di n. 9 moduli, pari a complessive n. 225 di prestazioni giornaliere di assistenza riabilitativa domiciliare;

- di subordinare la permanenza degli effetti del presente atto:

i. alla rimozione delle criticità sopra indicate ai punti a), b), c) e d), entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso atto e comunque prima dell'avvio dell'attività riabilitativa domiciliare; di tali adempimenti il legale rappresentante del presidio in oggetto ne darà immediata comunicazione a questa Sezione e al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA;

ii. alla verifica con esito positivo, nello stesso termine di cui sopra, da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA, *“delle autocertificazioni attestanti i titoli professionali e la non incompatibilità allo svolgimento dell'esercizio professionale in organico”*, che comunicherà a questa Sezione;

- di precisare che ai sensi dell'art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante”*;

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi

sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità

(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA DELL' ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

D E T E R M I N A

- di conferire al Presidio pubblico di Riabilitazione "San Giovanni di Dio", facente capo alla ASL BA e gestito dal Consorzio Sanità & Servizi Integrati per azioni (CON.S.S.I.), sito in Adelfia (BA) alla via Grotta Papa Natale – C.da Fontana, ai sensi dell'art. 24, comma 3 L.R. n. 9 del 2 maggio 2017 e dell'art. 9, Regolamento regionale n. 16 del 4/12/2010, come modificato dal Regolamento regionale n. 20 del 04.08.2011, l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di n. 9 moduli, pari a complessive n. 225 di prestazioni giornaliere di assistenza riabilitativa domiciliare;
- di subordinare la permanenza degli effetti del presente atto:
 - i. alla rimozione delle criticità sopra indicate ai punti a), b), c) e d), entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso atto e comunque prima dell'avvio dell'attività riabilitativa domiciliare; di tali adempimenti il legale rappresentante del presidio in oggetto ne darà immediata comunicazione a questa Sezione e al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA;
 - ii. alla verifica con esito positivo da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA, nello stesso termine di cui sopra, *"delle autocertificazioni attestanti i titoli professionali e la non incompatibilità allo svolgimento dell'esercizio professionale in organico"*, che comunicherà a questa Sezione;
- di precisare che ai sensi dell'art. 26, comma 1 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante"*;
- di notificare il presente provvedimento:
 - ✓ Al legale rappresentante, Direttore Generale della ASL BA, in Bari al Lungomare Starita n. 6;
 - ✓ Al Consorzio Sanità & Servizi Integrati per azioni (CON.S.S.I.) con sede in Foggia via Di Juvara s.n.c.;
 - ✓ Al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA;

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'Albo del Servizio SGO (ove disponibile).

-
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale ed in copia alla Sezione Bilancio e Ragioneria;
 - sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
 - sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
 - il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
 - viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO

(Giovanni Campobasso)